

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	1467	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
CAIAZZA: Esami di abilitazione alla libera docenza. Proroga di termine per la sessione dell'anno 1967 (3646)	1467	
PRESIDENTE	1467, 1468, 1469	
BERLINGUER LUIGI	1468	
CAIAZZA	1469	
RACCHETTI, <i>Relatore</i>	1468, 1469	
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1469	
VALITUTTI	1468, 1469	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
CAIATI ed altri: Riconoscimento alla zona di Castel Dante in Rovereto del carattere di « monumentalità » ai sensi del regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 (3158);		
FORNALE ed altri: Riconoscimento alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara del carattere di monumentalità ai sensi del regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 26 giugno 1927, n. 985 (3238)	1470	
PRESIDENTE	1470, 1471	
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	1470	
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1471	
		PAG.
		Proposta di legge (Discussione e rinvio):
		FUSARO: Modifiche agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali (4011)
		1471
		PRESIDENTE
		1471, 1472, 1473
		BUZZI, <i>Relatore</i>
		1471, 1472
		CAIAZZA
		1472, 1473
		SCIONTI
		1473
		VALITUTTI
		1472
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		1473
La seduta comincia alle 10.		
		BUZZI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(E approvato).
		Congedi.
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Giomo e Savio Emanuela.
		Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Caiazza: Esami di abilitazione alla libera docenza. Proroga di termine per la sessione dell'anno 1967 (3646).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Caiazza: « Esami di abi-

litazione alla libera docenza. Proroga di termine per la sessione dell'anno 1967.», n. 3646.

Desidero ricordare che la proposta di legge figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa. Il provvedimento infatti è già stato esaminato in sede referente, ed in quella occasione fu deciso di aggiungere al testo originario un secondo articolo inteso a stabilire la data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

In quella occasione, inoltre, la Commissione decise di sopprimere la prima parte dell'articolo unico originario.

RACCHETTI, Relatore. La proposta di legge al nostro esame è intesa a prorogare al 31 maggio 1967 il termine relativo alla stampa e alla pubblicazione dei lavori di coloro che si propongono di presentarsi agli esami di abilitazione alla libera docenza, i quali, in seguito alle difficoltà create nel normale svolgimento dell'attività scientifica universitaria e della connessa attività tipografica, in seguito alle alluvioni, dell'autunno dello scorso anno, non hanno potuto rispettare il termine, già previsto per il 31 dicembre, dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175.

Già in sede referente, ebbi ad esprimere il mio parere favorevole sul provvedimento e a proporre una diversa formulazione del disposto dello stesso, sia per quanto riguarda l'articolo unico, del quale ho proposto la soppressione della prima parte, sia per quanto riguarda l'opportunità di aggiungere un secondo articolo, che, come ha già ricordato il Presidente, è inteso a stabilire la data di entrata in vigore della proposta di legge che ci si accinge ad approvare, in considerazione dell'urgenza del provvedimento di cui si tratta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VALITUTTI. Vorrei sapere dal relatore se le norme contenute in questa proposta di legge si applicano anche alle libere docenze in corso di espletamento; se così fosse, infatti, creeremmo una grave sperequazione ai danni di quei candidati alla libera docenza le cui Commissioni hanno già terminato i loro lavori.

È questa una ipotesi quanto mai attuale, in quanto a me risulta che sono già molte quelle Commissioni che hanno terminato i loro lavori, e, tra queste, tanto per citare un esempio, anche quella di cui faccio parte io.

PRESIDENTE. In tal caso, le Commissioni che hanno già concluso i loro lavori potranno essere riconvocate.

VALITUTTI. Credo però che, se questa riconvocazione è possibile, occorra chiaramente specificarla nella proposta di legge che stiamo esaminando.

Occorre, a mio avviso, tener presente che non vi è nessuna ragione per cui la Commissione, una volta esauriti propri lavori, non venga sciolta. Quella di cui io faccio parte, infatti, concluderà i propri lavori il 23 del corrente mese e, sicuramente, dopo aver redatto ed approvato i verbali, verrà sciolta, in quanto non vi è alcuna ragione per cui ciò non debba avvenire.

BERLINGUER LUIGI. Credo che alla base di questa discussione vi sia un errore di interpretazione. Se ho bene capito, lo spirito e la lettera della proposta di legge Caiazza, dovrebbero essere i seguenti: per potersi presentare agli esami di libera docenza, che vengono banditi nel maggio di questo anno, i candidati debbono avere pubblicato i loro lavori entro il 31 dicembre 1966 e sostenere i relativi esami nella primavera del 1968. I candidati presenteranno domanda nel giugno o nel luglio di questo anno; le Commissioni suindicate saranno nominate dal Ministro nell'autunno inoltrato e la sessione di esami si svolgerà, quindi, in pratica un anno e mezzo dopo il termine fissato per la stampa delle pubblicazioni.

Ricapitolando, quindi, occorre tener presente la seguente serie di termini collegati tra di loro: il 31 dicembre 1966 per la stampa dei lavori; il maggio del 1967 per il bando del concorso; il giugno o luglio dello stesso anno per la presentazione dei titoli; l'autunno per la nomina delle Commissioni giudicatrici e, infine, la primavera del 1968 per l'espletamento degli esami per la libera docenza.

Ciò significa che le Commissioni, cui fa riferimento la proposta di legge in esame, sono ancora da nominare. Quindi, in definitiva, l'impostazione data dall'onorevole Caiazza al suo progetto di legge è tutta tesa a far sì che i testi, che dovevano essere pubblicati, per i prossimi esami di libera docenza, entro il dicembre dell'anno scorso, a causa dell'alluvione che ha colpito Firenze, potranno essere pubblicati entro il 31 maggio di quest'anno.

A parte queste considerazioni, che mi sembra di aver sufficientemente chiarito, vorrei aggiungere che il nostro gruppo desidera porre l'accento anche su un altro aspetto del problema in esame.

Questa difficile materia è, a nostro avviso, la conseguenza di una normativa che non possiamo accettare. Le difficoltà di ordine cro-

nologico, infatti, interposte all'attività dei candidati dalla legislazione precedente sono, a noi sembra, il frutto di una concezione un po' poliziesca.

La *ratio* è un'altra: impedire che si presentino titoli affrettatamente approntati prima dell'esame.

Il sistema, però, che ne è derivato ha appesantito la situazione, tanto da rendere necessaria, ad esempio, la presentazione di una proposta di legge quale quella che si sta esaminando.

Niente in contrario, ovviamente, ad approvare quest'ultima: le tipografie allagate hanno impedito che gli interessati stampassero in tempo le loro pubblicazioni. Peraltro, mi pare giusto osservare che la soluzione migliore sarebbe quella di rendere più semplice e spedita, meno farraginoso e ispirato ad una maggiore fiducia del sistema universitario, la legislazione concernente l'argomento di cui trattasi.

VALITUTTI. A me non pare che sia questa l'occasione per rimettere in questione il sistema. Si tratta di approvare o di non approvare la proposta di legge al nostro esame. Ritengo necessario, peraltro, chiarire il fondamento della legge presentata dall'onorevole Caiazza.

Ho preliminarmente rivolto un quesito al relatore, ed al presentatore, perché avevo tratto la convinzione che la norma si dovesse applicare alla libera docenza in corso di espletamento. Dopo l'intervento dell'onorevole Berlinguer, mi pare di poter affermare che, qualora fosse vera — ed in materia debbono ancora pronunciarsi l'onorevole relatore e l'onorevole Caiazza — la interpretazione da questi data alla norma, non avrei alcuna eccezione da muovere alla proposta di legge sottoposta al nostro esame.

CAIAZZA. Se il termine per la stampa dei titoli relativi alla sessione da espletarsi nel 1967 fosse scaduto il 31 dicembre 1965, è chiaro che il motivo dell'alluvione non si sarebbe potuto invocare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RACCHETTI, *Relatore*. Desidero precisare all'onorevole Valitutti che, a mio avviso, non esiste alcuna necessità di specificare l'eventualità della riconvocazione delle Commissioni giudicatrici, in quanto ciò è sicuramente possibile fino a quando le Commissioni stesse non saranno sciolte.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che, ove sorgessero problemi del tipo di quelli indicati dal-

l'onorevole Valitutti, le Commissioni giudicatrici potrebbero essere senz'altro riconvocate, senza che ciò venga indicato nella proposta di legge. Infatti è il Ministro che deve approvare con proprio decreto tutti gli atti delle Commissioni, ed è quindi evidente che, se dovessero sorgere contestazioni o comunque difficoltà di qualunque genere, sarebbe il Ministro stesso a chiedere la riconvocazione delle Commissioni.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge in esame:

ARTICOLO UNICO.

Per le difficoltà createsi nel normale svolgimento dell'attività scientifica universitaria e della connessa attività tipografica in seguito alle alluvioni dell'autunno 1966, il termine del 31 dicembre stabilito nell'articolo 2, comma quarto, della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, relativo alla stampa e pubblicazione dei lavori che i candidati agli esami di abilitazione alla libera docenza hanno facoltà di esibire, è prorogato, limitatamente alla sola sessione dell'anno 1967, al 31 maggio dell'anno stesso.

Poiché il relatore propone di sopprimere le parole: « Per le difficoltà createsi nel normale svolgimento dell'attività scientifica universitaria e della connessa attività tipografica in seguito alle alluvioni dell'autunno 1966 », ne pongo in votazione il mantenimento.

(*Non è approvato*).

Al fine di evitare ogni equivoco di interpretazione della proposta di legge, propongo di aggiungere dopo le parole: « limitatamente alla sola sessione » le altre « bandita nello ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con la proposta formulata dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé citato.

(*È approvato*).

L'articolo risulta pertanto così formulato:

« Il termine del 31 dicembre stabilito nell'articolo 2, comma quarto, della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, relativo alla stampa e pubblicazione dei lavori che i candidati agli esami di abilitazione alla libera docenza hanno facoltà di esibire, è prorogato, limitatamente alla sola sessione bandita nell'anno 1967, al 31 maggio dell'anno stesso ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il relatore propone inoltre di aggiungere il seguente articolo 2:

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Caiati ed altri: Riconoscimento alla zona di Castel Dante in Rovereto del carattere di « monumentalità » ai sensi del regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 986 (3158); Fornale ed altri: Riconoscimento alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara del carattere di monumentalità ai sensi del regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1396, convertito nella legge 26 giugno 1927, n. 985 (3238).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge n. 3158, di iniziativa degli onorevoli Caiati, Veronesi, Helfer, Piccoli, Ballardini, Fornale, Guerrieri, Canestrari, « Riconoscimento alla zona di Castel Dante in Rovereto del carattere di monumentalità ai sensi del regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 », e n. 3238, di iniziativa degli onorevoli Fornale, Cengarle, Breganze, Dall'Armellina, Miotti Carli Amalia, « Riconoscimento alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara del carattere di monumentalità ai sensi del regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 » che figurano per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

L'onorevole Franceschini ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. I due provvedimenti al nostro esame sono intesi a riconoscere il carattere di monumentalità e di sacertà anche alle zone di Castel Dante, in Rovereto, e ai Monti Cengio e Ortigara, nel cinquantesimo anniversario delle aspre lotte che, tra il 1916 e il 1917, ebbero luogo in quelle zone al fine di arrestare la spedizione militare austro-ungarica e a consacrazione della gratitudine della Patria verso coloro che combatterono e caddero nel corso della prima

guerra mondiale. Con viva commozione propongo quindi alla Commissione di dare la sua approvazione ai due provvedimenti in esame.

Propongo, infine, di approvare i due provvedimenti, come del resto era già stato convenuto, in sede referente, in un testo unificato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli esami degli articoli. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge Caiati ed altri, n. 3158:

ARTICOLO UNICO.

Le norme previste dal regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386 convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, sono estese a tutti gli effetti alla zona di Castel Dante in Rovereto.

La delimitazione della zona sarà effettuata con decreto del Ministro della difesa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge Fornale ed altri, n. 3238:

ARTICOLO UNICO.

Le norme previste dal regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, sono estese a tutti gli effetti alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara.

La delimitazione delle zone sarà effettuata con decreto del Ministro della difesa.

Dal relatore si propone di unificare i due provvedimenti in un unico testo così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Le norme previste dal regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386 convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, sono estese a tutti gli effetti alla zona di Castel Dante in Rovereto e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara.

La delimitazione delle zone sarà effettuata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Poichè nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del testo unificato testè citato.

(È approvato).

Gli onorevoli Franceschini, Berlinguer Luigi, Valitutti, Moro Dino, Seroni, Dall'Ar-

mellina e Giugni Lattari Jole hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

nell'approvare ad unanimità il testo unificato delle proposte di legge dei deputati Caiati ed altri, n. 3158, e Fornale ed altri, n. 3238, intese a riconoscere la qualifica di monumentalità alle zone di Castel Dante, Monte Cengio e Monte Ortigara,

esprime il voto

che le opere di decorosa tutela da attuarsi in tali zone, sacre al cuore degli italiani, rivestano carattere di massima sobrietà ed austerità, avendosi particolare attenzione nel valorizzare l'altissimo significato di fraternità e di pace che scaturisce dal puro olocausto dei giovani eroicamente caduti per la Patria.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno testè citato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Franceschini ed altri.

(È approvato).

Propongo inoltre il seguente titolo del testo unificato delle proposte di legge n. 3158 e n. 3238: « Riconoscimento alla zona di Castel Dante in Rovereto e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara del carattere di " monumentalità " ai sensi del regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 ».

Pongo in votazione il titolo testè citato:

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge Caiati ed altri e Fornale ed altri sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Fusaro: Modifiche agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali (4011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Fusaro: « Modifiche agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali », n. 4011.

L'onorevole Buzzi ha facoltà di svolgere la relazione.

BUZZI, *Relatore*. I colleghi ricorderanno, per avere partecipato a questo dibattito,

quanto è stato deliberato circa l'ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali.

Con la legge 9 marzo 1967, n. 150, abbiamo infatti provveduto ad istituire scuole statali in tutti i Convitti nazionali per quanto riguarda le scuole dell'obbligo, e consentito all'amministrazione scolastica di istituire, parimenti, scuole statali di grado secondario superiore laddove si ritenesse esservi l'opportunità. In questo senso si sono risolti tanti problemi. La parte più delicata della legge n. 150 è quella rappresentata dalle norme transitorie che vogliono regolare l'ammissione nei ruoli dello Stato degli insegnanti in servizio presso le scuole parificate già funzionanti nei Convitti nazionali.

L'onorevole Fusaro, con la sua proposta di legge, vuole modificare quanto è disposto negli articoli 8, 9 e 11 della citata legge n. 150, per quanto concerne l'anzianità di servizio richiesta per l'immissione in ruolo. Poiché la data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge, e precisamente il 6 aprile 1967, e la sua entrata in vigore vengono a coincidere con un periodo che non consente il riconoscimento della validità del servizio prestato nell'anno scolastico 1966-67 per coloro che si trovano attualmente in servizio, il proponente ritiene che risponda ad un principio di equità il modificare la legge vigente così da consentire il completamento dei sei mesi necessari per poter avere la qualifica e quindi il riconoscimento dell'anno.

PRESIDENTE. Non c'è il pericolo che per l'anno scolastico 1967-68 altri possano proporre una identica richiesta?

BUZZI, *Relatore*. Riconosco che questo è stato un motivo di perplessità. Mi rendo conto che intervenire su una legge di così recente approvazione costituisce un fatto un po' singolare. Devo dire però che la legge n. 150 ha trovato una certa difficoltà nella definizione delle situazioni particolari determinatesi nei Convitti ai fini dell'immissione in ruolo. Non abbiamo fatto altro che estendere agli insegnanti delle scuole legalmente riconosciute dei Convitti le disposizioni contenute, rispettivamente, nelle leggi n. 831 e n. 630. Perciò, se gli insegnanti di cui si tratta sono in possesso dei titoli, se sono cioè abilitati con quattro anni di insegnamento oppure non abilitati (per questi ultimi non è prevista l'immissione in ruolo, ma soltanto la possibilità di continuare nell'incarico avendo tre anni di tempo per il conseguimento dell'abilitazione), per questo personale ritengo si ipotizzino delle situazioni che non dovrebbero ripetersi anche nel

futuro, il che è appunto il motivo di perplessità che può sorgere nell'atto di approvare questa proposta di legge.

Riferendo sullo scopo propostosi dall'onorevole Fusaro, condivido le perplessità che mi sembra di cogliere in diversi commissari e che sono innanzitutto mie. Si viene, infatti, a modificare un certo stato di cose con un provvedimento che oggi ci permette di valutare chi sono coloro che potrebbero avere certi diritti e che, in un certo senso, hanno sollecitato situazioni che potrebbero apparire particolaristiche. Questo è l'aspetto, direi morale, che giustifica alcune perplessità.

PRESIDENTE. Tutti i termini sono odiosi per qualcuno.

BUZZI, Relatore. Riconosco che intervenire su una legge a distanza di pochi mesi dalla sua approvazione potrebbe rendere lecite richieste analoghe per il futuro. Ripeto che con la proposta di legge in esame si intende risolvere la situazione di coloro che non possono ottenere le note di qualifica nell'anno scolastico corrente perché non sono decorsi i sette mesi prescritti a causa della data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge e della data della sua entrata in vigore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VALITUTTI. Io penso, signor Presidente, che il problema sarebbe sorto ugualmente. Questa legge, infatti, noi ritenevamo di poterla applicare qualche mese prima ed avevamo calcolato che il triennio si completasse nel 1965-66. Poiché vi è stato un ritardo nella discussione noi abbiamo approvato la legge nel febbraio scorso. Il problema non si è posto dunque nel momento in cui si è iniziata la discussione perché si riteneva appunto che il terzo anno del triennio si riferisse al 1965-66. Sono dell'avviso che con questo provvedimento si riforma totalmente la legge n. 150. Non si risolvono, come dice l'onorevole Buzzi, delle situazioni delicate; sostanzialmente noi creiamo un precedente cui difficilmente si potrà resistere. Infatti, coloro che completeranno il triennio nel 1967-68 avranno il diritto di avanzare la stessa richiesta di una estensione anche nei loro confronti e tale richiesta sarebbe legittima.

Non posso quindi non confessare la mia perplessità qualora dovessimo approvare il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Richiamo la vostra attenzione sulla delicatezza dei termini: non vorrei che si approvassero delle leggi abnormi. Il sistema legislativo ha bisogno di basi granitiche per poter durare. L'intento era di arri-

vare al 1965-66. Poiché la legge è stata approvata con ritardo, è sorto il desiderio di arrivare al 1966-67. Di questo passo si potrebbe arrivare anche al 1967-68.

CAIAZZA. È esatto quello che dice l'onorevole Valitutti, cioè che quando esaminammo la legge n. 150 ci si intendeva riferire al periodo maturato allora. Desidero aggiungere che io stesso, quando presentai la proposta di legge di cui si tratta, intendevo riferirmi alla situazione di allora. Le leggi però fanno poi il loro cammino e anche questa lo ha fatto. Oggi si può dire che non è stata approvata quando si pensava di approvarla, tanto è vero che molto personale non ha potuto beneficiarne. Tuttavia occorre precisare che la ragione della proposta di legge al nostro esame sta nel fatto che per nove giorni soltanto non possono beneficiare di essa tutti quei professori che col 1° maggio, anzi con la fine di aprile, avrebbero potuto entrare nel numero di coloro per i quali la legge si applica. Per questo motivo mi chiedo se sia giusto ed equo escludere dal beneficio della citata legge le categorie in discussione per soli nove giorni.

Se per ipotesi la legge n. 150 fosse stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 16 aprile, questo anno scolastico sarebbe stato computato ai professori ai fini della maturazione del tempo necessario per goderne i benefici. Se teniamo conto di questa situazione, possiamo anche prendere in esame il problema umano di questo personale che, ripeto, per soli nove giorni, non può beneficiare della legge n. 150. Non mi sembra, quindi, che faremmo niente di straordinario, niente di anormale se, per favorire certe categorie di insegnanti, chiarissimo che il triennio o il quadriennio (a seconda delle esigenze del personale cui si applica) può maturare nell'anno scolastico in corso.

VALITUTTI. Tenga presente, onorevole Caiazza, che in questo caso l'anno venturo non potremo ignorare le richieste che eventualmente in tal senso ci potrebbero pervenire.

PRESIDENTE. Desidero precisare che in termini di diritto processuale il ricorso viene respinto se presentato con sole 24 ore di ritardo. In ogni caso, approvando questa proposta di legge, penso si dovrebbe modificare anche l'articolo 12.

CAIAZZA. La magistratura applica leggi già fatte; noi invece siamo nella felice situazione di poter legiferare e quindi di adattare la legge alle situazioni umane.

Per quanto concerne poi il personale di cui all'articolo 12, per esso non è previsto un triennio o un quadriennio in quanto questo

personale è già di ruolo; basta che abbiano un titolo e l'abilitazione.

PRESIDENTE. Può entrare in possesso del titolo venti giorni dopo che a questo personale sia concesso di beneficiare della legge n. 150.

SCIONTI. Poiché siamo in sede di modificazione della legge concernente le scuole interne dei Convitti nazionali (il che sta a dimostrare il nostro modo di legiferare in maniera troppo affrettata, per non aggiungere altro), proporrei di modificare anche l'articolo 14, proprio ad evitare di ricorrere ad ulteriori successive modificazioni. L'articolo 14 stabilisce che per i posti di segreteria, di applicato di segretaria, ecc., oltre ai tre anni di servizio è richiesto un titolo di studio. Per il titolo di studio, noi pensiamo, possa essere ritenuto valido quello di scuola secondaria superiore, proprio perché attualmente vi sono segretari nelle scuole interne dei Convitti nazionali che sono in possesso di quel titolo. Non si tratta però di quel tipo di scuola secondaria superiore, richiesto dalla precedente legislazione (come la maturità classica, il diploma di istituto magistrale, tecnico, commerciale e scientifico), che escludeva praticamente i periti agrari o i periti industriali (i quali specialmente nel Mezzogiorno, per la particolare situazione locale, affluiscono numerosi negli uffici pubblici).

Per questi motivi anticipo fin da ora un emendamento all'articolo 14 inteso a sostituire la espressione: «del prescritto titolo di studio», con l'altra: «del personale fornito del titolo di studio di scuola secondaria superiore».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevoli colleghi, poiché non ci è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio vorrei pregare il proponente ed il relatore di farsi parte diligente presso la citata Commissione per sollecitare l'espressione del suddetto parere.

CAIAZZA. Signor Presidente, poiché questo provvedimento non comporta onere finanziario, non mi pare necessario il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Caiazza, è la Presidenza della Camera a stabilire quando i pareri sono necessari e non il Presidente della Commissione.

CAIAZZA. Questo provvedimento, a mio avviso, non importa onere finanziario perché si limita soltanto a stabilire dei termini per l'immissione in ruolo.

PRESIDENTE. D'accordo, rientrerebbe nel quadro già previsto del personale di cui

si discute, onorevole Caiazza, tuttavia non mi pare che si possa non disattendere il parere vincolante che ci perverrà in merito dalla V Commissione bilancio.

Per tale motivo rinvio ad altra seduta il seguito della discussione della proposta di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

Caiazza « Esami di abilitazione alla libera docenza. Proroga di termine per la sessione dell'anno 1967 ». (3646):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e sul testo unificato delle proposte di legge Caiati ed altri; Fornale ed altri: « Riconoscimento alla zona di Castel Dante, in Rovereto, e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara del carattere di "monumentalità" ai sensi del regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 » (3158-3238).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Badini Confalonieri, Berlinguer Luigi, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Calvetti, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Grilli Antonio, Magri, Marangone, Moro Dino, Racchetti, Rampa, Romano, Rosati, Tedeschi, Tilomanlio Vittoria, Valitutti.

Sono in congedo:

Giomo e Savio Emanuela.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
